

per isciogliere le quistioni che lascia nascere. Infine io credo quell'editto mal risponda al tempo presente. Senza arrestarsi alla data remota e al tempo in cui fu pubblicato, basta rammentare che il principio di elezione e rinnovamento in chi vi ha interesse è affatto escluso, ed i membri del Consiglio di fabbricerie eternandosi si confermano fra loro.

Già la Camera subalpina aveva tentato una riforma, e coraggiosamente l'aveva votata, se non che nell'altro ramo del Parlamento questa riforma non fu adottata.

Io so che il guardasigilli lavora in proposito, ed ha fatto studi per preparare una legge la quale da un capo all'altro d'Italia governi questa materia. Io gli raccomando che non si arresti nel suo cammino, e ricordi che atto prudente ad evitare molte contestazioni fra comuni e parroci, ad assicurare un buon governo dei beni parrocchiali sarà il sottomettere le fabbricerie alla tutela delle Deputazioni provinciali come vi sono soggette le opere pie.

Introducendovi il principio elettivo, dando la tutela delle fabbricerie alle Deputazioni provinciali, si farà una legge ispirata ai veri principii di libertà, legge urgente ed importante.

Compia quest'atto il signor ministro, e non sarà il meno coraggioso ed il meno utile che avrà fatto nel suo Ministero.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cocco fa la seguente proposta:

« La Camera invita il Ministero a studiare nel nuovo sistema dell'ordinamento giudiziario:

« 1° L'istituzione dei giudici municipali con la riunita giurisdizione ed alquanto più estesa di quella dei conciliatori e de' supplenti giudiziari, non esclusa la competenza per le contravvenzioni, com'era scritto nella procedura penale napoletana;

« 2° La riduzione dei giudici mandamentali con l'ampliamento della giurisdizione territoriale, non che la di loro competenza pei delitti, salvo l'appello;

« 3° La ripristinazione dei tribunali provinciali, detti di *prima istanza* o *civili* con l'abolizione dei circondariali, ovvero la riduzione del numero dei circondariali con l'allargamento della territoriale giurisdizione;

« 4° L'abolizione dei tribunali di commercio e dei giudici del contenzioso nei dazi indiretti, ossia nelle dogane;

« 5° L'abolizione della pubblica clientela;

« 6° L'istallazione delle Corti d'appello in ogni provincia con quel ristretto numero di giudicanti che risponda alle di loro attribuzioni, e ciò nel doppio scopo della maggiore speditezza degli affari e del minore incomodo alle parti;

« 7° La riduzione delle Corti di cassazione ad una soltanto, con la denominazione di *Corte suprema di giustizia*.

« E passa alla discussione dei capitoli del bilancio. »  
La parola spetta al deputato Cocco.

Prima però avverto la Camera che sono anche per-

venuti al banco della Presidenza due altri ordini del giorno.

Uno è del deputato Boggio, così concepito:

« La Camera invita il Ministero a promuovere efficacemente l'unificazione civile e penale del regno e a presentare nella Sessione presente una legge sull'asse ecclesiastico. »

L'altro è dei deputati Fiorenzi, Ninchi e dello stesso deputato Boggio, in questi termini:

« La Camera invita il ministro dei culti ad attuare la libertà di coscienza col principio di *libera Chiesa in libero Stato*, e passa all'ordine del giorno. »

Ora parli il deputato Cocco.

**Cocco.** Veggo con dispiacimento trovarmi nell'ultima ora della tornata, nella quale difficilmente potrò incontrare la benevole sofferenza della Camera. Ma studiandomi di essere più che laconico, specialmente dopo le eloquenti parole dei deputati che mi hanno preceduto, io debbo attendermi quella benignità che per l'ora ben tarda non potrei sperare.

Signori, io non entro in quegli esami ed in quei dettagli nei quali giù onorevoli miei colleghi hanno così bene disimpegnato rispettivamente la parte da essi assunta.

Io mi soffermo sopra talune proposte generali, ma cardinali; e con breve sviluppo, il quale potrà essere ampliato dai maggiori lumi e dei colleghi che prenderanno dopo di me la parola, e dell'onorevole guardasigilli, alla di cui intelligenza, al di cui criterio, al di cui senno io raccomando le proposte medesime.

Eccomi dunque, senza altro preliminare, all'assunto. Con un ordine, che credo più logico, incomincio dal punto inverso da quello da cui ha principio la studiata e dotta relazione della Commissione; incomincio cioè dai giudici municipali.

Credo necessario, o signori, che in ogni comune la amministrazione della giustizia abbia per quanto è possibile il suo primo sviluppo con quella speditezza che facilmente raggiunge lo scopo, del quale i miei onorevoli colleghi hanno parlato, quello cioè di soddisfare al primo bisogno dei popoli, pel quale bisogno la Commissione consacrava le solenni parole: « che le maggiori guarentigie a tutti i cittadini stanno nella più spedita, nella più comoda e nella più sicura amministrazione della giustizia. »

Ora, o signori, e sotto il rapporto civile e sotto il rapporto penale vi sono taluni avvenimenti e taluni casi il giudizio dei quali, al di fuori del proprio territorio, non apporta che maggiore dispendio spesso inutile da una parte, ed un risultamento in linea di giustizia spesso infruttuoso dall'altra.

Gli avi nostri ancora avevano i loro giudici locali con maggior o minor giurisdizione, secondo la diversità dei tempi e dei luoghi. Abbiamo pur noi nel Napoletano il giudice conciliatore ed il supplente giudiziario. L'una e l'altra istituzione si sono conservate nell'ordinamento giudiziario, ma siccome mirar dob-